

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Disciplina dell’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza per gli ingegneri e gli architetti

ONOREVOLI SENATORI. - Il regime giuridico della previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti, pur avendo subito nel tempo notevoli interventi, ha sempre dato luogo ad un ampio contenzioso a causa della sua lacunosità e imprecisione.

Infatti:

la legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva del regime previdenziale per ingegneri e architetti e della relativa Cassa, prevedeva l'obbligo d'iscrizione per tutti i professionisti, abilitati per legge all'esercizio della libera professione, che risultavano iscritti nei relativi albi. L'iscrizione era consentita anche a quei professionisti che risultavano assoggettati ad altre forme di previdenza obbligatoria, risultando, in base a tale legge, la loro posizione disciplinata sia in termini di contributi dovuti che di compatibilità con i diversi trattamenti pensionistici;

la legge 11 novembre 1971, n. 1046, emendava la legge n. 179 del 1958, confermando l'obbligo d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti per tutti gli ingegneri e gli architetti autorizzati per legge all'esercizio della libera professione, con l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 1972, dei professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata (articolo 2). L'articolo 1 della legge n. 1046 del 1971, invece, pur emendando l'articolo 23 della legge n. 179 del 1958, confermava integralmente il secondo comma, ossia che «gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissato nel regolamento di

cui all'articolo 5». Tale normativa, mentre disciplinava la misura dei contributi dovuti in caso di concorrente attività, di fatto vietava la duplice iscrizione. L'interpretazione di tale normativa da parte della Cassa, a tutto il 1980, ha impedito, a tutti gli effetti, ai professionisti esercitanti la libera professione, assoggettati ad altra forma di previdenza sia per effetto di lavoro subordinato, sia in quanto fruitori di pensione da parte di altro ente, di iscriversi alla Cassa;

la legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, modificava completamente la materia perchè l'iscrizione alla Cassa diveniva obbligatoria solo per «gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità» (articolo 21), ribadendo il divieto (quinto comma dell'articolo 21) d'iscrizione alla Cassa dei professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. Nulla veniva previsto per i professionisti già titolari di pensione a seguito di cessazione di rapporto di lavoro subordinato ad altra attività. Le oggettive difficoltà di carattere interpretativo e il conseguente ampio contenzioso spinsero la Cassa a deliberare, nella seduta dell'11 luglio 1983, di non procedere a nuova iscrizione nei confronti dei titolari di pensione erogata da altro istituto. Successivamente la Cassa, a seguito di alcune pronunzie giurisprudenziali, iniziava le procedure d'iscrizione d'ufficio dei professionisti già titolari di pensione di altro ente, ai quali veniva chiesto il pagamento di tutti i contributi arretrati;

la legge 11 ottobre 1990, n. 290, contenente modifiche ed integrazioni della legge n. 6 del 1981, ha reso ancora più difficile la posizione dei titolari di pensione di altri enti. Questa legge, mentre tace circa l'obbligo d'iscrizione alla Cassa dei professionisti

pensionati di altri enti, mantiene il divieto d'iscrizione previsto dall'articolo 2 della legge n. 1046 del 1971. All'impossibilità di conseguire l'effettivo diritto alla pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (CNPAIALP), a causa del periodo minimo di contribuzione pari a trent'anni, per i professionisti già titolari di pensione da parte di altro ente, con questa legge si sono aggiunte altre forme di penalizzazione quali:

a) il versamento di ingenti contributi pregressi gravati d'interessi;

b) la restituzione, peraltro parziale, delle somme versate maggiorate di un interesse composto pari al 5 per cento;

c) la previsione di rimborso, in mancanza del titolare, a favore dei superstiti e non già degli eredi legittimi.

Per fare chiarezza è opportuno evitare che la gestione corrente della CNPAIALP contenga prescrizioni di privilegio per i titolari di sola contribuzione previdenziale CNPAIALP e posizioni penalizzanti per i titolari di altre forme di previdenza. Si pone, pertanto, la necessità di una normativa che, al riguardo, integri e completi quella vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti coloro che sono già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, e nel caso in cui sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.

Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità)*. - 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che gode di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale è nullo e improduttivo di effetti stante l'esclusione disposta dal quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6».

2. Eventuali contributi versati da soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, e successive modificazioni, o riscossi dalla Cassa nei confronti dei medesimi soggetti saranno restituiti, maggiorati degli interessi al tasso legale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981,

n. 6, e successive modificazioni, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti provvede alla restituzione ai soggetti interessati, o, in mancanza, ai loro eredi, senza necessità di specifica istanza o richiesta.

